

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta dell'11 febbraio 1987

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 marzo 1987 (V. stampato n. 2202)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

**E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

(ZANONE)

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1987*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 5, la parola: « cessano » è sostituita dalle seguenti: « saranno armonizzati »; e le parole: « e, comunque, entro il 31 dicembre 1987 » sono soppresse.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressi previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite, ai sensi del comma 1, all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti,

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. *Identico.*

Identico.

Identico.

di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio »;

al comma 2, le parole: « La GEPI potrà concordare » sono sostituite dalle seguenti: « La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare »; e le parole: « a titolo gratuito » sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 »;

Identico.

identico;

identico;

identico;

al comma 3, lettera a), le parole: « posto di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « luogo di lavoro ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: "tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare" sono sostituite dalle seguenti: "tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

identico;

Identico.

L'articolo 5 è soppresso (*).

Identico.

Identico.

2. Identico.

(*) L'articolo 5 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, come modificato dalla Camera dei deputati, è stato soppresso per effetto della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1987, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 3

Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI Spa, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché di differire il termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del de-

(*) V. anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 1.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

creto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 cessano alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale e, comunque, entro il 31 dicembre 1987.

ARTICOLO 2.

1. Ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di imprese in amministrazione straordinaria, ubicate nei territori sopracitati, è comunque riconosciuto, per un periodo massimo di un anno e non oltre il 31 dicembre 1987, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il CIPI, con propria deliberazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica le imprese e il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

ARTICOLO 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressi previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1 all'assunzione, da parte delle società o imprese che precedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni realative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

2. La GEPI potrà concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, a titolo gratuito, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il posto di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una atti-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

2-bis. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

3. *Identico:*

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

ARTICOLO 4.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vità autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

ARTICOLO 5.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

« Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale ».

ARTICOLO 6.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

ARTICOLO 7.

1. Il termine di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, è differito di sei mesi.

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4-bis.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 5.

Soppresso.

ARTICOLO 6.

Soppresso.

ARTICOLO 7.

Soppresso.

ARTICOLO 8.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 9.